

- (8) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 *bis*, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, e in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, fino al 30 giugno 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Alla luce della durata imprevedibile dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è altresì necessario prorogare tale deroga.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2306.
- (10) A causa della scadenza fissata al 30 giugno 2022 del periodo transitorio riguardante i certificati in formato cartaceo e della deroga relativa all'Ucraina, è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1º luglio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è così modificato:

- 1) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, il certificato di ispezione può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. Tale certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:»;
- 2) il paragrafo 1 *bis* è sostituito dal seguente:
«1 *bis* In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 novembre 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un'autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Siffatto certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci l'Ucraina.»;
- 3) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, fino al 30 novembre 2022 si applica quanto segue:»;
- 4) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 4, l'estratto del certificato di ispezione può essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. L'estratto del certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0109

